

SCHEMA DI CONTRATTO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO BHS
PER L'ADEGUAMENTO AGLI APPARATI DI CONTROLLO EDS STANDARD 3
NELL'AEROPORTO COSTA SMERALDA DI OLBIA
C.I.G n° 867930336A

TRA

....., con sede legale a, Cod. Fisc. e P. IVA,
iscritta al R.E.A. di al n°, nella persona del sig.
....., in seguito denominata in breve anche "GEASAR" o "Committente" da una parte

E

....., con sede legale in, Via - Cod. Fisc.
....., P. IVA, iscritta presso il R.E.A. di al n°
....., nella persona del sig., in seguito
denominata in breve anche "....." o "Appaltatore",

di seguito, singolarmente "Parte", congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

- GEASAR è concessionaria del sedime demaniale per la gestione dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, in forza del Decreto Interministeriale n° 8 del 15 Marzo 2006 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- in forza della suddetta Convenzione, GEASAR ha il diritto di gestire direttamente o di subconcedere l'esercizio di tutte le attività svolgentisi nell'aeroporto, direttamente o indirettamente connesse con il trasporto aereo;
- in data ___/___/___ è stata esperita una Procedura Aperta per la fornitura e posa in opera di un impianto BHS per l'adeguamento agli apparati di controllo dei bagagli da stiva EDS Standard 3 dell'aeroporto Costa Smeralda di Olbia, nonché del relativo servizio di manutenzione, così come meglio descritto nel "Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale" (di seguito anche solo "Capitolato"), che, seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
- a seguito della suddetta procedura, aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in data ___/___/___ l'appalto è stato aggiudicato a _____, avendo ottenuto il miglior punteggio;
- l'Appaltatore dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- l'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali di ogni eventuale onere diretto ed indiretto legato all'esecuzione del contratto,

TUTTO CIO' PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione, da parte dell'Appaltatore, delle seguenti attività:

- fornitura e posa in opera, previa progettazione costruttiva, di un impianto BHS (Baggage Handling System) avente le caratteristiche e le funzionalità dettagliatamente descritte nel "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" e nell'offerta presentata in sede di gara

dall'Appaltatore, che, seppur non materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'Appaltatore inoltre dovrà curare la completa e funzionale integrazione dell'impianto BHS con le apparecchiature di controllo dei bagagli da stiva EDS Standard 3 oggetto di fornitura separata da parte della Committente, nonché con l'esistente porzione di impianto BHS, a partire dai banchi check-in, di cui è previsto il mantenimento in esercizio.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà garantire un presidio fisso di start-up, 7 giorni su 7 nelle ore di funzionamento dell'impianto (circa 19 ore al giorno, salvo ritardi), da parte di almeno un tecnico specializzato e per un periodo di n° 6 mesi, da effettuarsi a partire dalla messa in servizio operativa della prima linea dell'impianto (Fase di installazione n°4).

Sono compresi tutti gli oneri necessari alla fornitura, installazione e integrazione con i suddetti apparati di controllo, e che, a titolo indicativo ma non esaustivo, comprendono: trasporto dal luogo di produzione al cantiere, installazione e verifica di funzionamento, fornitura ed installazione del hardware e del relativo software di controllo e gestione, connessione dell'impianto alla rete di alimentazione elettrica e di trasmissione dati, interfacciamento dell'impianto BHS con gli apparati EDS Standard 3, nonché con l'esistente porzione di impianto BHS, a partire dai banchi check-in, di cui è previsto il mantenimento in esercizio.

- la completa rimozione ed il completo smaltimento della porzione dell'impianto BHS attualmente installato presso l'aeroporto di Olbia, di cui si prevede la dismissione;
- il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensiva di manodopera, trasferta, ricambi e materiali di consumo, in conformità a quanto descritto nel "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" e nell'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore, dell'intero impianto BHS oggetto della presente fornitura e della porzione di BHS esistente che rimane in esercizio, per un periodo di n° 2 (due) anni successivi alla messa in servizio, estendibili per un ulteriore periodo massimo di n° 2 (due) anni, frazionabile, a discrezione della Committente, alle medesime condizioni offerte in sede di gara;
- l'addestramento del personale della Committente alle attività di manutenzione e controllo dell'impianto, presso la sede aeroportuale.

L'Appaltante ha facoltà di affidare all'Appaltatore, alle medesime condizioni, l'esecuzione delle seguenti prestazioni opzionali:

- a) fornitura e posa in opera di n°4 stazioni di lettura ATR (codice articolo NP.BHS.EM.018.a) posizionate a monte delle macchine radiogene, entro il primo biennio di servizio di manutenzione;
- b) estensione servizio di manutenzione, per un periodo massimo di n° 2 (due) anni, frazionabile, da esercitare almeno 60 giorni prima della data di scadenza del primo biennio di servizio di manutenzione. L'opzione potrà essere esercitata anche per un solo anno.

La posa in opera dell'impianto dovrà essere effettuata garantendo la piena operatività aeroportuale, nonché gli approntamenti relativi alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, intendendosi compreso nell'appalto tutto quanto necessario ad eseguire la fornitura e il servizio a regola d'arte.

Articolo 3 – Modalità, tempi di consegna dell'impianto e durata del servizio di manutenzione

Entro n° 40 (quaranta) giorni dalla firma del presente contratto l'Appaltatore dovrà presentare per l'approvazione della Committente la progettazione costruttiva di dettaglio dell'intera fornitura.

La Committente con l'approvazione del progetto costruttivo indicherà anche la data di inizio attività di fornitura e installazione dell'impianto. Tale data sarà compresa nei n° 200 (duecento) giorni successivi alla data di approvazione.

La fornitura, l'installazione e l'integrazione del nuovo impianto BHS con gli apparati EDS Standard 3 e la porzione dell'impianto BHS esistente, dovranno essere completamente ultimati e la totalità dell'impianto dovrà risultare perfettamente funzionante entro n° ____ (_____) giorni solari dalla data di inizio attività di fornitura e installazione dell'impianto di cui sopra.

L'installazione del nuovo impianto deve essere fatta garantendo la piena operatività aeroportuale, in particolare dell'impianto BHS, secondo la sequenza delle fasi di installazione prevista in progetto. Eventuali attività che impattino negativamente sull'operatività dovranno pertanto essere eseguite in orario serale e notturno, successivamente alla chiusura giornaliera dei check-in e prima della riapertura del giorno successivo.

Considerate le implicazioni in termini di capacità di trattamento bagagli connesse alle varie fasi dei lavori e l'altissima stagionalità dell'aeroporto di Olbia, l'installazione dell'impianto deve essere eseguita nell'intervallo temporale che verrà fissato dalla Committente con l'approvazione del progetto costruttivo. A titolo orientativo si precisa che il periodo più favorevole per l'installazione dell'impianto è quello di bassa stagione compreso tra l'ultima domenica di ottobre e l'ultima domenica di marzo.

Inoltre, in generale, l'Appaltatore riconosce e accetta sin d'ora che, alla luce delle difficoltà esecutive che potranno presentarsi nel corso dei lavori, la Committente sulla base dell'esistenza di specifici presupposti tecnici e/o operativi oggettivi di discrezionalità tecnica ovvero in relazione a specifiche esigenze operative o di sicurezza aeroportuale, potrà richiedere di variare l'ordine dei lavori prospettati nel programma dei lavori, senza che per ciò l'Appaltatore possa ritenere lesa la propria autonomia o attenuate le responsabilità connesse all'esecuzione dell'opera. La Committente nella figura del Direttore per l'esecuzione, avrà pertanto la facoltà di impartire disposizioni diverse da quanto indicato nel Programma dei Lavori. L'Appaltatore recepirà le eventuali disposizioni del Direttore per l'esecuzione garantendo il rispetto del termine finale di ciascuna fase dei lavori. L'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione del Direttore per l'esecuzione l'aggiornamento del cronoprogramma complessivo che, salvo diversa disposizione del Direttore per l'esecuzione, rispetti sia i tempi di ciascuna fase, sia il complessivo.

L'Appaltatore non avrà comunque diritto alla rifusione di maggiori oneri, riconoscendo la natura di impedimento obiettivo alle circostanze che hanno imposto la variazione dell'ordine dei lavori allorché le stesse siano da ricondursi alla necessità di eseguire i lavori nel periodo fissato dalla Committente o alle difficoltà esecutive che potranno presentarsi a causa delle interferenze con eventuali opere in contestuale esecuzione, o a causa di impreviste difficoltà tecniche ovvero a causa di inderogabili esigenze riconducibili all'operatività o sicurezza aeroportuale. I provvedimenti del Direttore per l'esecuzione saranno, comunque, ispirati al fine della buona e puntuale esecuzione dell'opera e ad una consapevole collaborazione tra Committente e Appaltatore per il raggiungimento di detto fine.

L'Appaltatore, una volta consegnata, configurata e installata la fornitura in conformità a quanto previsto dal Capitolato, provvederà in contraddittorio con la Committente ad effettuare le attività di collaudo.

La posa in opera dovrà essere gestita dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto in materia di salute e sicurezza sui cantieri temporanei e/o mobili dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008.

La durata del contratto per quanto riguarda il servizio di manutenzione è di **n° 2 (due) anni** decorrenti dal collaudo dell'intero sistema BHS, estensibili, a discrezione della Committente, per un ulteriore periodo massimo di n° 2 (due) anni, frazionabile, alle stesse condizioni offerte, salvo l'eventuale adeguamento percentuale dell'indice F.O.I. dell'ISTAT.

Articolo 4 - Corrispettivi e modalità di pagamento

A fronte delle prestazioni del presente contratto, la Committente corrisponderà all'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta del ____%:

1. per la fornitura, l'installazione, la messa in funzione, il presidio fisso, le attività accessorie e l'integrazione dell'impianto oggetto del presente contratto, l'importo di € _____ (_____/___), oltre IVA in misura di legge, se dovuta, comprensivo dell'importo di € 19.453,40 (diciannovemilaquattrocentocinquante/40) non soggetto a ribasso, relativo agli oneri per la sicurezza;
2. per l'esecuzione della eventuale prestazione opzionale di fornitura e posa in opera di n°4 stazioni di lettura ATR (codice articolo NP.BHS.EM.018.a) posizionate a monte delle macchine radiogene, l'importo di € _____ (_____/___), oltre IVA in misura di legge, se dovuta;
3. per l'espletamento del Servizio di Manutenzione, l'importo annuo di € _____ (_____/___), oltre IVA in misura di legge, se dovuta, comprensivo dell'importo di € 4.000,00 (quattromila/00) non soggetto a ribasso, relativo agli oneri per la sicurezza, per un totale complessivo nel biennio

di € _____ (_____/___), comprensivo dell'importo di € 8.000,00 (ottomila/00) non soggetto a ribasso, relativo agli oneri per la sicurezza.

In caso di proroga del servizio di manutenzione, l'importo annuale così come sopra determinato resterà fisso ed invariato per tutta la durata del rapporto, salvo l'eventuale adeguamento percentuale dell'indice ISTAT.

Nei suddetti importi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nei Capitolati tecnici e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali al perfetto espletamento della fornitura e della messa in opera dell'impianto, ivi inclusi gli oneri di trasporto.

Il pagamento dei corrispettivi sarà eseguito come segue:

1. Fornitura e installazione dell'impianto

I corrispettivi verranno corrisposti dalla Committente a mezzo di bonifico bancario con le seguenti modalità:

- a. 30% a titolo di anticipazione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, previo rilascio di fidejussione di pari importo, che verrà liberata alla consegna della fornitura completa;
- b. 20% entro 30 giorni dalla data di consegna dell'impianto;
- c. 30% entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'installazione dell'intero sistema, formalizzata con apposito verbale;
- d. 20% entro 60 giorni dalla data del verbale di collaudo Enac dell'intero sistema.

Le eventuali forniture opzionali verranno corrisposte dalla Committente in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data del verbale di collaudo Enac dell'intero sistema.

2. Servizio di manutenzione

I corrispettivi verranno corrisposti dalla Committente a mezzo di bonifico bancario con le seguenti modalità:

- n° 6 (sei) rate bimestrali posticipate di importo costante per ciascun anno di copertura del servizio, a 60 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura.

Il pagamento dei ratei del servizio, salve le ritenute di legge, è disposto previo accertamento da parte della Committente, della correttezza della prestazione effettuata, rispetto alle prescrizioni previste.

Tutti i pagamenti saranno eseguiti previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, riferito al periodo di fatturazione in favore del personale impiegato nei lavori oggetto dell'appalto.

In caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore trova applicazione l'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 5 - Verifica di conformità

L'impianto oggetto della presente fornitura, una volta installato e configurato dall'Appaltatore, sarà sottoposto a verifica di conformità, secondo le specifiche e le modalità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, ed al collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'ENAC.

Il mancato superamento della verifica determina la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., con conseguente sospensione del pagamento, l'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà della Committente di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il maggior danno subito. Resta comunque la facoltà per la Committente di richiedere all'Appaltatore la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c.

Poiché la verifica di conformità avverrà una volta installate le apparecchiature di controllo EDS Standard 3 all'interno dell'impianto HBS, senza possibilità di ripristino della situazione precedente, l'Appaltatore, a garanzia dell'operatività dello scalo, dovrà mantenere l'impianto installato, a titolo gratuito, sino all'installazione della nuova fornitura in sostituzione di quella rifiutata, da parte del nuovo aggiudicatario.

Nello stesso periodo, l'Appaltatore dovrà comunque assicurare la manutenzione e tutta l'assistenza necessaria al funzionamento dell'impianto, seppure con prestazioni inferiori a quelle contrattualmente previste.

La Committente stabilirà il giorno dell'emissione del certificato di verifica di conformità dandone comunicazione all'Appaltatore.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura e del Verbale di collaudo Enac dell'intero sistema, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite (20%) e allo svincolo della cauzione definitiva nella misura prestata a garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto per la sola fornitura dell'impianto (pari alla misura dell'incidenza percentuale del valore della fornitura sulla somma complessiva garantita).

Il pagamento della rata di saldo della fornitura è subordinato al rilascio di una cauzione, secondo le medesime modalità previste per il rilascio della cauzione definitiva, di importo pari alla rata di saldo maggiorato del valore dell'interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la rata di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

La cauzione definitiva resterà operativa in relazione all'importo stabilito a garanzia per il regolare adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto per il servizio biennale di manutenzione.

Articolo 6 - Garanzia

L'Appaltatore garantisce l'impianto oggetto della presente fornitura, per un periodo di n° ____ (____) mesi a decorrere dalla data di collaudo dell'intero impianto, contro i difetti di funzionamento e/o guasto, salvo che per quelli derivanti da forza maggiore o da fatti di terzi o da cause imputabili alla Committente.

In caso di malfunzionamento e/o guasto, l'Appaltatore è obbligato a provvedere immediatamente alla sostituzione delle parti danneggiate e/o difettose od alla esecuzione di eventuali riparazioni, a propria cura e spese, senza alcun onere per la Committente.

L'Appaltatore è l'unico interlocutore riconosciuto dalla Committente durante il periodo di garanzia; potrà avvalersi di specialisti terzi per l'assistenza in garanzia purché autorizzati dalla Committente e mantenendo comunque la responsabilità del risultato.

In caso di ritardo sull'inizio degli interventi in garanzia o di prolungamento ingiustificato degli interventi stessi rispetto ai tempi concordati, la Committente, previa comunicazione scritta, potrà procedere direttamente alla loro esecuzione e a riaddebitarne i relativi costi all'Appaltatore inadempiente. In tali casi la Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti per la prolungata interruzione dell'attività.

Articolo 7 - Aggiornamenti futuri

Durante il periodo contrattuale si fa obbligo all'Appaltatore, qualora subentrassero aggiornamenti del software dell'impianto fornito conseguenti a nuove release o a nuove disposizioni da parte degli organismi preposti, di mettere a disposizione della Committente, entro 3 mesi dalla data di loro rilascio, detti aggiornamenti senza alcun onere, costo aggiuntivo o variazione del prezzo di aggiudicazione a carico della Committente.

Articolo 8 - Penali

In caso di ritardato e/o inesatto adempimento alle prestazioni oggetto del presente contratto da parte dell'Appaltatore, sarà discrezione della Committente applicare le seguenti penali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1382 c.c.:

(a) Relativamente alla fornitura, la Committente, a seguito di contestazione comunicata con Ordine di Servizio all'Appaltatore, potrà applicare le penali come appresso specificato:

a.1) Progettazione costruttiva

- per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 600,00 (seicento);

a.2) Consegna e messa in esercizio dell'impianto

- per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 600,00 (seicento);
- durante le fasi di installazione, per ciascun disservizio che comporti ritardi nello smistamento bagagli di un determinato volo, verrà applicata una penale di € 1.000,00 (mille) per ogni frazione di 10 minuti di ritardo causato a detto volo, arrotondato per eccesso alla frazione superiore (11 minuti=20 minuti);

(b) Relativamente alle attività di manutenzione, la Committente, a seguito di contestazione comunicata con Ordine di Servizio all'Appaltatore, potrà applicare le penali come appresso specificato:

b.1) Presidio fisso dell'impianto

- per ogni ora, o frazione di essa, di mancato presidio da parte dell'addetto in turno nei periodi indicati nel Capitolato, sarà applicata una penale di € 200,00.
- b.2) Reperibilità e supporto telefonico h24
 - per ogni mancata risposta alla chiamata al servizio "Reperibilità" sarà applicata una penale di € 200,00;
 - per ogni mancata risposta alla chiamata al servizio "Supporto telefonico h24" sarà applicata una penale di € 200,00.
- b.3) Aggiornamento Software
 - per ogni mese di ritardo nell'aggiornamento della singola licenza software sarà applicata una penale di € 300,00.
- b.4) Tempi di intervento
 - durante gli orari di presidio in sito, in caso di superamento del limite di 10 min. tra la segnalazione di guasto e l'avvio dell'intervento, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni frazione di 10 min. del tempo di ritardo, arrotondato alla frazione superiore;
 - nei giorni di "presidio", al di fuori degli orari di presidio in sito, in caso di superamento del limite di 60 min. tra la chiamata telefonica e l'avvio dell'intervento, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni frazione di 20 min. del tempo di ritardo, arrotondato alla frazione superiore;
 - nei giorni di "non presidio", in caso di superamento del limite di 24 h tra la chiamata telefonica e l'avvio dell'intervento, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni frazione di 60 min. del tempo di ritardo, arrotondato alla frazione superiore.
- b.5) Disponibilità mensile impianto
 - al termine di ciascun mese, per ciascuna linea per la quale sia stato rilevato un tempo di fermo superiore a 3 ore, verrà applicata una penale di € 300,00 per ogni frazione di 10 min. del tempo di ritardo, arrotondato alla frazione superiore;
 - per ciascun fermo contemporaneo di più linee o dell'intero impianto, o per una perdita di prestazione superiore al 25%, verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni frazione di 10 min. di malfunzionamento, arrotondato alla frazione superiore;
 - in aggiunta alle penali di cui sopra, per ciascun disservizio che comporti ritardi nello smistamento bagagli di un determinato volo, verrà applicata una penale di € 1.000,00 (mille) per ogni frazione di 10 minuti di ritardo causato a detto volo, arrotondato per eccesso alla frazione superiore (11 minuti = 20 minuti).
- (c) Per ciascuna violazione riscontrata dalla Committente alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 oltre che alle disposizioni per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori derivanti dal DUVRI, da parte del personale dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, verrà applicata una penale di € 250,00.
Qualora le contestazioni comportino l'esecuzione di un piano di adeguamento, potrà essere applicata una penale fino a € 500,00/giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per l'ottemperanza a quanto prescritto.
- (d) Per ogni giorno di sospensione dell'attività imprenditoriale a seguito sanzioni da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ex art.14, c. 1 D.Lgs. 81/08 fatta salva la facoltà della Committente di risolvere il contratto e affidare l'ultimazione delle prestazioni contrattuali ad altra impresa in danno dell'Appaltatore, verrà applicata una penale di € 1.000,00.

Nel caso in cui l'Appaltatore incorra nelle penali sopra previste, la Committente avrà la facoltà, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di porre le suddette somme dovute a titolo di penale in compensazione con il pagamento dei corrispettivi dovuti dalla Committente all'Appaltatore stesso.

Le penali sopra indicate sono cumulabili e verranno portate in detrazione da parte della Committente in occasione del primo pagamento utile.

Qualora l'importo complessivo delle penali di cui al precedente punto A) applicate superi il 10% del valore previsto in contratto per la fornitura, la Committente avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, anche ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti dalla Committente.

Qualora l'importo complessivo delle penali di cui al precedente punto B) (punti da 1 a 5), C) e D) applicate superi il 10% del valore previsto in contratto per il servizio biennale di manutenzione, la

Committente avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, anche ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti dalla Committente.

Articolo 9 - Sospensione del servizio di manutenzione

Ferma restando l'applicazione delle penali indicate all'articolo che precede, nelle ipotesi ivi contemplate, l'Appaltatore non può per alcun motivo sospendere il servizio di manutenzione dell'impianto fornito in seguito a sua decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Committente.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempienza contrattuale; in tal caso sarà facoltà della Committente risolvere il presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456.

In tal caso la Committente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il maggior danno subito e per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dalla instaurazione del nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 10 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e/o del risarcimento dei danni, l'Appaltatore ha stipulato polizza fideiussoria a favore della Committente, di ammontare pari a € _____ (_____), ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di ritardo all'adempimento e/o inadempimento anche parziale, la Committente provvede all'escussione della fidejussione.

La predetta garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del presente contratto.

La Committente ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione dei Servizi in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroporto.

Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del Contratto di Appalto e la Committente ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all'importo originariamente previsto.

Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate dalla Committente in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell'Appaltatore.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare le stesse sino all'importo convenuto; in mancanza la Committente tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche superiore all'importo della cauzione.

Per quanto non stabilito dal presente articolo, la cauzione deve essere redatta secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018.

Articolo 11 - Coperture assicurative

L'Appaltatore ha stipulato prima dell'inizio dell'attività e si impegna a mantenere per tutta la durata del presente contratto le seguenti polizze:

a) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi

Sezione A: la polizza dovrà assicurare le opere in corso contro qualsiasi danno diretto subito dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere per un importo pari al valore complessivo dell'appalto oggetto del presente contratto e con durata dalla data di inizio attività di fornitura e

montaggio dell'impianto fino alla data di emissione del certificato di conformità ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere l'estensione di garanzia alle opere e agli impianti preesistenti sul luogo e nelle immediate vicinanze del luogo delle lavorazioni nelle aree attigue a quelle di lavoro con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00).

Sezione B: la polizza dovrà tenere indenne la Committente contro la responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque causa provocati in relazione all'esecuzione del presente appalto dalla data di inizio attività di fornitura e montaggio dell'impianto fino alla data di emissione del certificato di conformità, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, con un massimale non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro.

Nella polizza dovrà essere specificato che sono espressamente considerati terzi anche:

- l'Ente Appaltante, l'Amministrazione concedente ed i loro dipendenti;
- gli appaltatori di opere complementari commissionate direttamente dalla Committente ed i loro dipendenti;
- i subappaltatori dell'Impresa ed i loro dipendenti;
- la Direzione Lavori ed i suoi incaricati;
- gli incaricati della vigilanza ed i collaudatori.

La polizza di cui sopra dovrà prevedere l'estensione della validità per il periodo di garanzia di manutenzione per n° 2 (due) anni che decorre dalla data di emissione del certificato di conformità, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui ha inizio l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione.

Le coperture di tale polizza dovranno prevedere espressamente che la garanzia sia operante in ambito aeroportuale.

- b) Polizza di assicurazione a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi operante in ambito aeroportuale (Aviation) e strettamente connessa all'attività oggetto del presente appalto, con massimale per evento non inferiore a € 20.000.000,00 (ventimilioni/00), con sottolimito di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per evento e annualità assicurativa.

Tale copertura dovrà essere estesa tanto alla responsabilità dell'Appaltatore quanto di quella dei Subappaltatori e dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: danni da interruzione di attività di terzi, danni da interruzione di attività di terzi diversi da quelli che abbiano subito il danno materiale, colpa grave, rischi guerra.

Nella polizza dovrà essere convenuto che:

- la Compagnia di assicurazione dovrà riconoscere alla Committente la qualifica di "Assicurata Aggiunta";
- dovranno inoltre essere considerati "Terzi" la Committente e i suoi dipendenti.

- c) Polizza di assicurazione RCO, con massimale congruo relativamente alle attività espletate ed oggetto di appalto e comunque non inferiore a € 10.000.000 (diecimilioni/00) per sinistro con sottolimito di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per prestatore di lavoro.

- d) Polizza "RC Prodotti" con massimale non inferiore a € 10.000.000 (diecimilioni/00) per sinistro a copertura di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti dopo la loro consegna a terzi;

- e) (eventuale) Polizza R.C.A., con estensione di validità in ambito aeroportuale, con massimale di almeno € 20.000.000 di copertura assicurativa per evento, nel caso si dovesse rendere necessario l'utilizzo di veicoli con apposizione di targa all'interno del piazzale di sosta aeromobili. In tal caso il conducente dovrà essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "Airsides Driving Certificate" (cd. ADC) rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento.

Le assicurazioni di cui al presente articolo non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi; pertanto, l'Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

Le compagnie di assicurazione dovranno dichiarare in ciascuna delle sopra elencate polizze di rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti della Committente e dei suoi dipendenti.

Le polizze dovranno essere stipulate con primaria compagnia di assicurazione. La Committente si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, di non accettare la società assicuratrice proposta o le condizioni contemplate in ogni polizza.

Articolo 12 - Personale

Nello svolgimento dell'attività l'Appaltatore si avvarrà di personale alle proprie dipendenze, secondo le istruzioni e le direttive che lo stesso impartirà, in piena e totale autonomia, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con la Committente.

Il personale utilizzato dovrà essere in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia. L'Appaltatore dovrà fornire alla Committente i nominativi del personale che potrà essere utilizzato in aeroporto e la loro mansione. L'Appaltatore provvederà sotto la propria responsabilità all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto.

Il personale dell'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni di legge nonché le ordinanze emesse dalla competente Autorità Aeroportuale in materia di circolazione di persone e/o cose in area doganale. Ogni lavoratore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento esposto in modo ben visibile nonché di permesso di accesso all'aerostadio rilasciato dal competente ufficio della Committente.

L'Appaltatore provvederà a sostenere i costi relativi all'emissione dei necessari "pass aeroportuali", conformemente al tariffario in vigore al momento della richiesta, onde consentire la piena operatività dei propri incaricati in ogni ambito aeroportuale. I pass saranno rilasciati dal competente ufficio della Committente, previa presentazione di adeguata certificazione comprovante la partecipazione al "Corso Security" rilasciata da un Istruttore Certificato Enac. La Committente organizza i suddetti corsi presso la propria Funzione Security. ENAC e/o la Committente potranno, in base al proprio insindacabile giudizio, richiedere l'allontanamento del personale ritenuto non idoneo per scarse qualità tecniche, morali e disciplinari manifestate nell'esecuzione del Servizio.

Articolo 13 - Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore dovrà fornire il documento per la valutazione dei rischi da essa elaborato con riferimento all'attività che dovrà prestare in adempimento del presente contratto nonché in genere tutta la documentazione attestante il rispetto degli obblighi che le incombono.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i propri addetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.

L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a fornire al proprio personale vestiario, uniformi e mezzi personali di protezione adeguati al tipo di attività che dovranno svolgere, con logo distintivo e tesserino aeroportuale di identificazione, e vigilare che sia indossato con decoro e pulizia.

L'Appaltatore dovrà comunicare per scritto la persona del/dei Responsabile/i in turno dei rapporti con la Committente nonché del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione con attestazioni di capacità nei termini previsti dal D.Lgs 81/2008.

L'Appaltatore sarà obbligato a redigere ed a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza (POS) per la posa in opera e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni previste nel D.U.V.R.I. per l'esecuzione del servizio di manutenzione, nonché le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nonché da quanto potrà essere indicato dal Coordinatore della sicurezza/Committente per l'esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e ciò con particolare riferimento alla

compresenza di altre imprese nell'area di cantiere. Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

Articolo 14 - Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si impegna e si obbliga a non interferire o comunque pregiudicare la piena operatività aeroportuale e ad ottemperare anche alle disposizioni della Direzione dell'Aeroporto, assumendosi ogni e qualsiasi onere conseguente all'interruzione dell'operatività a causa dell'esecuzione dei servizi e delle forniture di cui è affidatario.

L'Appaltatore dovrà garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni nei tempi e secondo le modalità indicate nei Capitolati tecnici.

L'Appaltatore, consapevole che l'attività oggetto del presente contratto è inerente all'esercizio di un servizio pubblico essenziale collegato al trasporto aereo, qualora, per qualsivoglia motivo o cause, anche indipendenti dalla volontà delle parti, il presente contratto dovesse cessare, l'Appaltatore si obbliga ad assicurare il regolare svolgimento del servizio sino a che la Committente non abbia provveduto alla sostituzione dell'Appaltatore o comunque fino a che la Committente non abbia dato espressa liberatoria alla conseguente interruzione del servizio prestato.

Articolo 15 - Clausola gestione rifiuti

L'Appaltatore si obbliga a smaltire i materiali di risulta derivanti delle attività oggetto di affidamento, avendo cura di verificare che nessun tipo di rifiuto, tantomeno quelli speciali (pericolosi o meno che siano), siano allocati e/o abbandonati sul sedime aeroportuale.

Qualora durante lo svolgimento del servizio e in funzione dello stesso, divenga necessario approntare depositi temporanei di rifiuti, l'Appaltatore dovrà fare in modo che gli stessi vengano realizzati all'interno delle aree concesse e nel rispetto delle specifiche norme li disciplinano. Al termine del servizio oggetto di affidamento, l'Appaltatore dovrà smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica del sito nel rispetto della normativa speciale in materia vigente al momento. La Committente, al termine dell'esecuzione del contratto e comunque a chiusura dei rapporti con l'Appaltatore, potrà effettuare controlli e verifiche in ordine all'adempimento di tali disposizioni, il cui scopo sarà quello di stabilire le condizioni ambientali del sito al momento della chiusura dei lavori o della risoluzione del presente Contratto. Se la Committente riterrà, in base ai dati ottenuti, che le condizioni ambientali del sito indichino la presenza di rifiuti ancora da smaltire che potrebbero richiedere una azione correttiva, inviterà l'Appaltatore a precedere in tal senso se e nella misura in cui questa sarà richiesta dalle leggi in materia e/o dalle autorità competenti. Tale Azione Correttiva dovrà essere portata a termine nel minor tempo possibile nel rispetto dei termini previsti dal presente contratto di appalto e, ove tale azione dovesse richiedere un tempo maggiore, la stessa dovrà essere svolta in modo tale da non interferire irragionevolmente con lo svolgimento dell'attività della Committente o di terzi, salvo il risarcimento del relativo danno. In ogni caso, la Committente avrà diritto di sospendere i pagamenti verso l'Appaltatore fino a quando quest'ultimo non avrà terminato l'attività di smaltimento dei rifiuti e di bonifica del sito, anche attraverso l'Azione Correttiva sopra indicata.

Articolo 16 - Safety Aeroportuale

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di cui al Reg. (UE) N. 1139/18 e al Reg. (UE) N. 139/2014, l'Appaltatore, nel caso in cui le attività o parte delle attività previste dal presente contratto siano svolte nelle aree aeroportuali airside, si impegna a:

- dotarsi di un proprio sistema di controllo e gestione Safety;
- conformarsi ai requisiti di safety della Committente, nonché applicare le relative procedure e regolamenti;
- collaborare con i programmi di Safety aeroportuale.

L'Appaltatore, inoltre, nel caso che le attività o parte delle attività previste dal presente Contratto siano svolte presso le aree aeroportuali airside:

- è tenuto a nominare all'interno della propria organizzazione un referente competente per le tematiche afferenti alla Safety aeroportuale e a trasmetterne copia alla Committente entro 7 giorni dalla stipula del contratto. Il referente sarà, ad esempio, la figura di riferimento per la Committente per le eventuali attività di audit, indagini a seguito di eventi, richieste di diffusione al proprio personale di raccomandazioni, ecc.;

- ha la responsabilità e l'onere di assicurare la formazione del proprio personale ed, eventualmente, di quello dei suoi subappaltatori in conformità al Regolamento di Scalo (RdS), al Manuale di Aeroporto (MdA) ed alle procedure aeroportuali applicabili;
- è tenuto ad informare il proprio personale riguardo alle possibili conseguenze derivanti da un'eventuale violazione delle prescrizioni stabilite nel Regolamento di Scalo (RdS), nel Manuale di Aeroporto (MdA) e nelle procedure aeroportuali applicabili;
- ha la responsabilità e l'onere di assicurare la partecipazione del proprio personale ed, eventualmente, di quello dei suoi subappaltatori, ai corsi di formazione obbligatori erogati dalla Committente;
- è tenuto ad assicurare che il proprio personale ed, eventualmente, quello dei suoi subappaltatori, sia in grado di leggere e capire la lingua italiana al fine di comprendere le regole aeroportuali e le disposizioni attinenti ai propri compiti e responsabilità;
- è tenuto ad adeguarsi immediatamente alle nuove disposizioni richieste della Committente nell'interesse della safety aeroportuale (es. nuove pubblicazioni e/o revisioni del MdA);
- ha l'obbligo di comunicare alla Committente qualsiasi incidente o nearmisses avvenuto in area airside che abbia, o avrebbe potuto, compromettere la safety delle operazioni, nelle modalità previste dal Manuale di Aeroporto;
- è tenuto a svolgere una efficace attività di controllo e verifica delle attività svolte ai fini della safety.

La Committente si riserva tuttavia la possibilità di condurre ulteriori verifiche e controlli. A tal fine, l'Appaltatore è tenuta ad assicurare lo svolgimento delle attività richieste ed a fornire, su richiesta della Committente, ogni documentazione ritenuta utile ai fini dei controlli medesimi. A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà costituire oggetto di verifica e controllo da parte della Committente la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, la formazione ed informazione degli operatori relativamente ai piani di emergenza aeroportuali ed alle procedure operative, l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di rampa, il rispetto delle norme di circolazione in area airside.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e compreso il Regolamento di Scalo e il Manuale di Aeroporto, disponibili sul sito della Committente. Allo stesso modo dichiara di aver preso visione e compreso le eventuali ulteriori procedure Safety fornite dalla Committente.

In caso di violazione totale o parziale delle disposizioni sopra elencate, la Committente potrà risolvere di diritto, comunicandolo a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r., il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa

Fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, la Committente si riserva di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1456 c.c., nell'eventualità di:

- mancato superamento della verifica di conformità, di cui all'art. 5;
- sospensione del servizio di manutenzione, di cui all' art. 9;
- di violazione dell'art. 15;
- di violazione dell'art. 16;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- subappalto non autorizzato;
- cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti in violazione delle previsioni di legge;
- non rispondenza della fornitura e del servizio alle specifiche di contratto.

La Committente si riserva altresì di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo PEC, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

In tutti i suddetti casi di risoluzione, la Committente sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

In caso di risoluzione del contratto la Committente potrà procedere:

- all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all'Appaltatore inadempiente verrà addebitato l'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;

- all'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, l'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La Committente si riserva inoltre la facoltà di recedere in qualunque tempo dal Contratto, previo il pagamento dei servizi eseguiti, comunicandolo all'Appaltatore con preavviso scritto di almeno 20 giorni ai sensi dell'art. 109 D.lgs. 50/2016.

Articolo 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente articolo, nonché la pattuizione di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i.

L'elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente: CIG 8211340421.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Committente, ai sensi di legge o ai sensi del presente contratto, le Parti convengono che il presente contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.,: (i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.; (ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i."

Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto della Committente agli interessi di mora, penali previste nel contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'Appaltatore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 19 - Trattamento e tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano di conoscere le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) e s.m.i. circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt.15 e segg. della citata normativa. La Committente, in qualità di Titolare del trattamento nella persona del suo Legale Rappresentante, informa che tratterà i dati ad essa forniti in sede di stipulazione del contratto d'appalto per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi attraverso l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti, ed obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivati.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE, n. 2016/679 e in particolare di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o la portabilità dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

Articolo 20 - Disposizioni Generali

1. Cause di forza maggiore

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell'articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

2. Validità delle clausole contrattuali e tolleranza

L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra Parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto. La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

3. Divieto di cessione del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale o gratuito il Contratto (e i diritti da esso derivanti), pena la facoltà della Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante PEC.

4. Cessione del credito

All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di cedere totalmente e/o parzialmente i crediti da parte della Committente in virtù del Contratto, senza preventiva informazione ed autorizzazione da parte della Committente, pena la facoltà della Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante PEC o lettera raccomandata a.r.

5. Clausola di non concorrenza

È espressamente vietato all'Appaltatore lo svolgimento per sé o per altri, di attività concorrenti con quelle istituzionalmente svolte dalla Committente.

6. Esonero responsabilità

L'Appaltatore s'impegna e si obbliga a tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, da qualsivoglia causa determinati. L'Appaltatore esonera espressamente la Committente da ogni responsabilità per danni che potessero a lui derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti, nonché per mancanza o riduzione di energia elettrica o per mancanza di qualunque altro servizio posto a carico della Committente.

7. Cessione di ramo d'azienda

In caso di cessione di azienda trova applicazione l'art. 2558 c.c.

Articolo 21 Spese di contratto

Tutte le spese del contratto, inerenti o consequenziali a questo saranno a carico dell'Appaltatore. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. 02/12/2016.

Articolo 22 - Domicilio dell'Appaltatore

Per tutti gli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso , in Via , n°

Il domicilio legale suindicato, salvo formale comunicazione, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell'appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove la Committente, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.

Articolo 23 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie tra la Committente e l'Appaltatore, sia durante la validità del presente Contratto che dopo la sua scadenza o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Tempio Pausania.

....., lì

Committente

Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approvare le seguenti clausole:

Articolo 3 – Modalità, tempi di consegna dell'impianto e durata del servizio di manutenzione

Articolo 4 - Corrispettivi e modalità di pagamento

Articolo 5 – Verifica di conformità

Articolo. 6 – Garanzia

Articolo 8 – Penali

Articolo 9 - Sospensione del servizio di manutenzione

Articolo 10 - Cauzione definitiva

Articolo. 11 - Coperture assicurative

Articolo 14 - Obblighi dell'Appaltatore

Articolo 16 - Safety Aeroportuale

Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa

Articolo 20 - Disposizioni Generali

Articolo 23 - Foro competente

....., lì

Committente

Appaltatore